



Città di Stradella

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LA PACE

Art. 1

E' istituita la Consulta per la Pace ai sensi dello Statuto del Comune di Stradella. La Consulta si occupa della promozione, tutela, salvaguardia e valorizzazione di diritti umani e della pace in contrapposizione a qualsiasi forma di violenza e terrorismo nonché della promozione della solidarietà tra i popoli;

Art. 2

E' compito della consulta:

- promuovere, a livello cittadino, la cultura della pace e l'educazione alla pace, dei diritti umani e della solidarietà tra i popoli;
- essere luogo di confronto e di collaborazione tra associazioni ed organizzazioni per accrescere la capacità di comprendere e di proporre valori della pace e della solidarietà, negando ogni forma di violenza;
- essere cantiere per valorizzare le risorse, al fine di promuovere nuove iniziative, capaci di diffondere la cultura/educazione alla pace e della solidarietà;
- promuovere il dialogo ed il confronto costante con le istituzioni (e la società civile);
- promuovere l'educazione alla pace da rivolgere alle scuole del nostro territorio;
- proporre programmi ed iniziative dirette a favorire il dialogo ed il confronto tra le culture, le religioni e le componenti sociali;
- favorire la partecipazione dei cittadini e dei giovani sui temi della pace e della solidarietà;
- poter formulare proposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale che recepiscono le varie possibilità fornite dalla legislazione regionale nazionale e comunitaria nell'ambito di: educazione alla pace, volontariato, giovani e associazionismo anche in sintonia con le indicazioni rivolte dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace.

Art. 3

Fanno parte della consulta tutte le associazioni ed organizzazioni sociali e culturali operanti nel territorio comunale o nelle zone limitrofe i cui statuti e regolamenti rispecchiano le finalità di cui all'art.2. La richiesta di adesione deve essere comunicata per iscritto al Comune dal responsabile dell'organismo, depositando una copia del proprio Statuto o Regolamento.

Art. 4

Decadono da membro della consulta i componenti che, per tre volte consecutive, risultino assenti senza giustificazioni alle assemblee della consulta stessa.

Art. 5

Organi della Consulta sono: l'Assemblea e il Coordinatore che ha la funzione di Presidente della Consulta e pertanto la rappresenta.

Art. 6

1. L'Assemblea della Consulta ha il compito:
 - di nominare annualmente il Coordinatore, scelto a rotazione tra i membri di anno in anno;
 - di individuare all'inizio di ogni anno, nell'ambito del programma di attività, le priorità, gli indirizzi e le iniziative comuni rispetto alle quali ogni componente decide di assumere un preciso impegno attuativo in cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti, nell'ambito delle finalità della consulta;
 - di istituire, modificare e regolare eventuali gruppi di lavoro per l'attuazione delle finalità di cui sopra;
 - di prendere atto dell'adesione alla Consulta di nuovi soggetti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3;
 - di prendere atto della decadenza dei membri di cui all'art. 4, su comunicazione del Coordinatore.
2. L'Assemblea può revocare la fiducia al Coordinatore e procedere alla sua sostituzione con il voto favorevole espresso in modo palese, della metà più uno dei rappresentanti dei componenti.

Art. 7

L'Assemblea si riunisce:

- in sessione ordinaria due volte l'anno: l'una entro il mese di aprile e l'altra entro il mese di ottobre;
- in sessione straordinaria, su iniziativa del Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo degli attori che fanno parte della consulta.

Art. 8

1. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione al responsabile degli organismi che fanno parte della Consulta.
2. L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei rappresentanti delle Associazioni/Organismi che fanno parte della Consulta. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno un terzo dei rappresentanti dei componenti. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I voti sono espressi in modo palese.
3. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche. Sono invitati permanenti dell'assemblea il Sindaco, l'Assessore delegato alla cura della pace e il Presidente della Commissione III Consiliare.
4. L'Assemblea nomina al suo interno un Coordinatore. Ogni organismo costitutivo dell'Assemblea può esprimere un solo voto anche se presente con più rappresentanti.

Art. 9

1. Il Coordinatore ha il compito:
 - di convocare e presiedere l'Assemblea, di redigerne l'ordine del giorno, di predisporre la documentazione necessaria per i lavori della stessa;
 - di rappresentare la Consulta nei rapporti con gli organi del Comune e la società civile;
 - di promuovere l'attuazione degli indirizzi annuali dell'Assemblea;
 - di programmare e realizzare le iniziative comuni di cui all'art.6, comma 1, punto secondo, su indicazione dell'Assemblea, coordinandone l'attuazione con gli specifici gruppi di lavoro;
 - di curare i rapporti e la circolazione delle informazioni tra le associazioni;

- di proporre modalità operative in grado di favorire azioni e comportamenti improntati alla collegialità;
 - di curare la diffusione dell'informazione delle attività della consulta e dei gruppi di lavoro eventuali;
 - di nominare tra i componenti dell'assemblea un Segretario con il compito di redigere il verbale dell'Assemblea stessa;
2. Il Coordinatore decade su richiesta formale e conseguente votazione dei 2/3 dei componenti l'Assemblea qualora non convochi l'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 7 e/o adotti comportamenti pregiudizievoli e contrari all'etica insita nella Consulta stessa.

Art. 10

La Consulta ha sede presso il Comune di Stradella ed è parte integrante dell'ufficio di Pace. Si avvale per il suo operato della struttura comunale. La struttura Comunale supporta il lavoro della Consulta, limitatamente alla capacità della stessa, non interferendo laddove si manifesti la volontà di operare in forma di volontariato.

Art. 11

Il verbale delle riunioni della Consulta e dei gruppi di studio deve, in forma sintetica, riportare le preferenze, le decisioni, i risultati di eventuali votazioni, il testo integrale di documenti e mozioni. Qualora un componente della Consulta desideri che la propria posizione risulti dal verbale deve chiederlo espressamente. Il verbale viene messo a disposizione dei membri effettivi della Consulta presso l'Ufficio di Pace 2 giorni prima della riunione della Consulta ed approvato all'inizio della seduta stessa.

Art. 12

La Consulta per la Pace può promuovere o partecipare a forme di coordinamento che coinvolgono altri Comuni, la Provincia e la Regione nonché livelli di governo superiori. Tale coordinamento sarà finalizzato allo sviluppo delle iniziative per la pace sul territorio comunale e provinciale, al collegamento con iniziative regionali, nazionali e di solidarietà internazionale.

Art. 13

All'interno dell'Ufficio di Pace viene individuato il personale di riferimento per la Consulta. Nel bilancio annuale di previsione verrà altresì previsto un apposito stanziamento per le attività dell'Ufficio di Pace in presenza di progetti e programmi che possono prevedere anche il coinvolgimento di diversi servizi comunali. (All'interno degli stessi servizi si dovranno individuare le forme adeguate di finanziamento dei progetti e programmi).

Stradella, 8.2.2007